

L'EVOLUZIONE STORICO-GIURIDICA DELLO *STATUS* DI  
SOGGETTO DI DIRITTO, CITTADINANZA E CONCETTO  
SOSTANZIALE DI PERSONA

[ENG] *The historical-legal evolution of the status of the subject of law, citizenship and the substantive concept of the person*

Fecha de recepción: 20 febrero 2022 / Fecha de aceptación: 12 mayo 2022

JOSÉ MARÍA CABALLERO SALINAS  
*Universidad Católica San Antonio de Murcia*  
(España)  
jmcaballero@ucam.edu

CESAR A. GINER ALEGRÍA  
*Universidad Católica San Antonio de Murcia*  
(España)  
caginer@ucam.edu

CLAUDIA DI NITTO  
*Universidad Católica San Antonio de Murcia*  
(España)  
dinittoclaudia@gmail.com

*Riassunto:* L'analisi del concetto di soggetto di diritto e del concetto di cittadinanza, presuppone un *excursus* storico-giuridico che permette di comprendere la nascita di due *status* che inevitabilmente rimandano alla nozione sostanziale di persona, lasciando intendere così le trasformazioni di cui sono stati oggetto, dagli albori fino all'attualità, cercando poi di osservare l'impatto degli stessi nel panorama Europeo. Il diritto, creato per l'essere umano e costituito *ad hoc* in sua funzione, è regolato al suo interno mediante i diritti umani, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 di dicembre 1948, definiti come beni umani, che garantiti dal diritto permettono la realizzazione personale e riconoscono la protezione della persona umana.

*Parole chiave:* Soggetto di diritto; Cittadinanza; Persona; Persona Umana; Integrazione Europea; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

*Abstract:* The analysis of the concept of the subject of law and the concept of citizenship presupposes a historical-legal *excursus* that allows us to understand the birth of two statuses that inevitably refer to the vital concept of *person*, thus allowing us to understand the transformations to which they have been subjected, from their beginnings to the present day, trying to observe their impact on the European panorama. The law, created by man and constituted *ad hoc* in its function, is regulated within it by human rights, with the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, defined as human goods, which, guaranteed by law, allow personal fulfillment and recognize the protection of the human person.

*Keywords:* Subject of Law; Citizenship; Person; Human Person; European Integration; Universal Declaration of Human Rights of 1948.



## 1. GENESI DEL CONCETTO DI PERSONA

Nel mondo Greco - Romano per esprimere il concetto di persona nella sua generalità, gli intellettuali e giuristi dell'epoca, ripresero l'antica metafora della maschera, dal greco *prósopon*, e dal latino *persona -ae*, dando luogo a numerosi dibattiti e teorie, che non vengono trascurate dalla filosofia classica, tutti interessanti per sviluppare con maggiore precisione il valore del termine<sup>1</sup>.

*Prósopon πρόσωπον*<sup>2</sup> che nell'antica Grecia, epoca in cui era molto diffuso il dramma teatrale, corrispondeva alla maschera teatrale e ha rappresentato l'originario significato di *persona*. Nel dramma che si andava ad inscenare, veniva definita persona, il soggetto con il quale si interagiva per la durata di un dialogo tra due maschere; la seconda maschera, esponeva il proprio pensiero alla prima, permettendo così di impersonare l'oggetto in una terza maschera, favorendo l'avvicinamento dell'oggetto del discorso alla persona<sup>3</sup>.

Epitteto, stoico dell'antica Grecia, in alcuni dei suoi scritti come il *Manuale* capitolo XVII o *Enquiridion*, trattando il tema della maschera e della divulgazione della vita come commedia, affermava:

*“Ricorda che sei soltanto attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a stabilire di quale dramma: se lo vuole breve, reciti un dramma breve; se decide che sia lungo, uno lungo; se ti riserva la parte di un mendicante, cerca di interpretarla con bravura, e così quella di uno zoppo, di un magistrato, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo: impersonare bene il ruolo (pròsopon); sceglierlo tocca ad altri<sup>4</sup>”.*

Sicuramente la figura della maschera nell'età greca, inscenata nei dialoghi dei drammi teatrali, sviluppava due aspetti fondamentali del concetto di *persona*: persona come distaccata dalle situazioni e persona come personaggio, non prendendo in considerazione il soggetto presente dietro la maschera.

Gli intellettuali del mondo latino, in merito alle origini del termine *persona*, svilupparono una seconda dottrina in cui si sosteneva che il termine non fosse derivato dal greco, ma originario dal mondo latino e coincidente con l'individualità del soggetto.

<sup>1</sup> MARINI, S., *Dalla Persona Alla...Persona*, Milano 2008, p. 15.

<sup>2</sup> BELMONTE, M.G., «Los antecedentes remotos: prosopon en la literatura griega», in *Espíritu LXI* (2010), pp. 195- 205; pp. 195-196.

<sup>3</sup> TRENDELENBURG, F.A., *Per la storia del termine persona*, Brescia 2015, pp.61-62.

<sup>4</sup> MARINI, S., *Dalla Persona Alla...Persona*, Milano 2008, p. 16.

Marco Terenzio Varrone, che era a conoscenza del significato greco di *persona* lo associò a quello di *homo* e successivamente Cicerone gli diede una accezione giuridica coniugandolo in rapporto alla società: l'essere umano, rappresenta l'individuo, che prende parte ad una realtà sociale<sup>5</sup>. Cicerone, all'idea di maschera teatrale dell'antica Grecia, colloca il concetto di *personam genere* riferendosi alla rappresentazione di un'altra persona o anche alla propria essenza, nonostante si insceni un altro individuo, in modo tale da non rinunciare alla propria identità, evitando di sradicare l'identità della persona che si andrà ad interpretare<sup>6</sup>.

## 2. MATRICE CRISTIANA TEOLOGICA

Nella matrice cristiano teologica, il tema della *persona*, viene affrontato nell'epoca patristica, riprendendo il termine e adeguandolo al dogma cristologico, si considera Cristo possessore di due nature: divina e umana, pertanto secondo il dogma trinitario cristiano, Dio è presente in tre persone, ma non in senso di separazione, bensì in senso di distinzione<sup>7</sup>.

Questo Dogma venne analizzato e riportato in teologia per la prima volta da Tertulliano, che usava il termine greco *prosopon*, per distinguerlo dalle tre persone *Trinitas*, che sono presenti nel Dio biblico-cristiano<sup>8</sup>. Tertulliano nella sua tesi non definisce il vero significato dell'essere ontico, evitando di utilizzare il termine *persona* e sostituendolo con differenti lemmi come *species*, *forma*, *gradus*, riportati nell'opera *Adversus Praxeam* (cap. 2 e 8), che esprimono il significato proprio di *Trinitas*, fondata nella distinzione del Padre, Figlio e Spirito, ma con visione esclusivamente ideale<sup>9</sup>.

Per la grande rilevanza della tematica sulla *persona* nel 362, si decise di analizzarla nel Concilio di Alessandria, trattando la concezione ortodossa della Trinità: la Chiesa greca mise il Padre, Figlio e Spirito come tre *ὑποστάσεις*<sup>10</sup> (persone),

---

<sup>5</sup> *Op. cit.* TRENDELENBURG, F.A., p. 63.

<sup>6</sup> VIOLA, F., «El estatuto jurídico de la persona en perspectiva histórica», in *Derecho y Cambio Social* 12.40 (2015) p. 1-20; p. 3.

<sup>7</sup> BURITICÁ ZULUAGA, D.A., «El concepto de persona humana en la tradición cristiana y su progresión hasta el personalismo», in *Cuestiones Teológicas* 41(2014), pp. 467-493; pp. 471-472.

<sup>8</sup> *Op. cit.* TRENDELENBURG, F.A., pp. 65-66.

<sup>9</sup> IAMMARRONE, L., «“Persona” in Teologia» in *Divus Thomas*, 89/90, (1986), pp. 383-400; pp. 388-389; [<http://www.jstor.org/stable/45079616>, in data 20.11.2021].

<sup>10</sup> ROLBIECKI, J. J., «(Ipostasi gr. *Hypóstasis* = quello che sta sotto e fa da supporto)». In filosofia significa una sostanza singolare, chiamata anche dagli scolastici un supposto, *suppositum*, specialmente se la sostanza è un sussistente completo, vivente o no, razionale o no. L'espressione *ipostasi razionale* ha lo



dell'ουσία<sup>11</sup> (essenza), contrariamente alla Chiesa latina che giudicava errata questa posizione, considerando che si sarebbe perduta l'unicità del divino, ma i Padri della Chiesa greca temevano che si potesse cadere nell'eresia sabelliana. Nel tempo, il pensiero rimase divergente, ma le terminologie rimasero, per lo più equivalenti, sebbene il termine *persona* nel tempo svilupperà una propria evoluzione<sup>12</sup>.

In Occidente come Oriente il significato dei termini *persona* e *prosopon*, fu ancora oggetto di discussione, tale che proprio nel corso delle controversie trinitarie e cristologiche si palesò il bisogno di un'univoca formulazione del dogma adoperando il termine greco *hypostasis* formato da *hypo-*, (sotto) e la radice *stasis* (stare)<sup>13</sup>, quindi essere, sussistere, come sinonimo di *persona* significato che prima del I sec. d.C. rappresentò un punto di partenza con un'allusione ancora ideale e astratta.

Solo con Origene si andrà a conferire un valore teologico al termine *hypostasis* che rappresenterà le tre persone della Trinità<sup>14</sup>. Il termine *hypostasis* con i termini *ousía* (essenza) e *hypokéimenon* (sostrato) formerà *hypostaseis*, persone differenti tra loro, secondo una classificazione di dignità e potenza in cui Padre, Figlio e Spirito Santo, conterrebbero singole e proprie *hypostaseis*<sup>15</sup>. Il Concilio di Calcedonia (451) definì appunto in questo senso l'equivalenza di *hypostasis* e *persona* nella formulazione del dogma cristologico, uniformando così la terminologia cristologica a quella trinitaria<sup>16</sup>.

Agostino filosofo dell'epoca latina, ribadisce l'importanza della Trinità, non esclusivamente a livello teologico come esposto precedentemente da Origene, ma anche come concetto antropologico: il concetto di *persona* si amplia spostandosi dal significato

---

stesso significato del termine *persona*, in *Dizionario di Filosofia*, ed. MONDADORI, A., Milano, 1972, Volume primo A-K, p. 477.

<sup>11</sup> DEVIZZI, A., «*Ousía* (gr. = essenza, sostanza)». In Platone, pur con molte oscillazioni, il termine sta ad indicare l'essenza. In Aristotele viene a significare innanzitutto la *sostanza* individuale, il *tóde ti*, il substrato ultimo, che non si predica mai di altra cosa, ma del quale le altre cose si predicano. In secondo luogo, sono *ousíai* (*sostanze seconde*) anche le specie ed i generi, nelle quali gli individui sono contenuti, in *Dizionario di Filosofia*, ed. MONDADORI, A., Milano, 1972, Volume primo L-Z, p. 674.

<sup>12</sup> *Op. cit.* TRENDELENBURG, F.A., p. 65.

<sup>13</sup> FERNÁNDEZ CASTELAO, P., MADRIGAL TERRAZAS, S., MARTÍNEZ OLIVERAS, C., MARTÍNEZ-GAYOL FERNÁNDEZ, N., RODRÍGUEZ PANIZO, P., URÍBARRI BILBAO, G., *La lógica de la fe: Manual de Teología Dogmática*, Universidad Pontificia Comillas 2013<sup>6</sup>, p. 158.

<sup>14</sup> CIPRIANI, N., «Il mistero trinitario nei Padri» in *PATH* 1(2003), pp. 47-70; p. 54. [[https://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_academies/theologica/pdf/PATH%20n.%201%20-%202003.pdf](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/theologica/pdf/PATH%20n.%201%20-%202003.pdf), in data 10.12.2021].

<sup>15</sup> *Op. cit.* IAMMARRONE, L., p. 389.

<sup>16</sup> *Ivi.* p. 388.

di «maschera» o «individuo» e definendolo in alcune sue opere, uomo costituito da anima e corpo<sup>17</sup>.

In *De Trinitate*, opera risalente al 399, San Agostino, cerca di dimostrare che non è possibile una divisione della Trinità, sostenendo che in Dio viene riscontrata la Trinità nell'accezione dell'unità del divino affermando l'uguaglianza perfetta delle tre persone divine, sostenendo l'identità della sostanza e la trinità della persona<sup>18</sup>. Nel *De Trinitate* l'idea di paragonare una *persona*, termine relativo, al termine *Trinitas*, assoluto, risulta inappropriato, ma giustificabile nell'accezione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio<sup>19</sup>.

### 3. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PERSONA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Il Medioevo risulta un'epoca in cui il concetto di persona si fonda sull'unicità, contrariamente a come abbiamo osservato, in cui la dottrina Trinitaria si sviluppava sotto forma di relazione.

Boezio definisce la nozione di persona come *rationalis naturae individua substantia*<sup>20</sup>, cogliendo, la distinzione tra persona divina e persona umana; infatti, egli applica una duplice connotazione al termine, ritenendo che la sua natura è da un certo punto di vista razionale, ossia spirituale, e dall'altro, individuale e presente in sé stessa<sup>21</sup>. L'autore, inoltre, associando il concetto di persona e individualità, sviluppa nel Medioevo l'idea dell'uomo individuale personale, contrariamente all'uomo universale e impersonale<sup>22</sup>.

L'evoluzione del concetto di persona verrà poi proseguita e completata con Tommaso d'Aquino, ritenendola formata da un proprio essere, diretto al soddisfacimento personale, ma consapevole che esiste, perché derivante da Dio<sup>23</sup>. Nella sua opera *Summa Theologiae*, precisamente nella *Pars I, quaestio 29, articulus 3* scrive: *Persona significat*

---

<sup>17</sup> MORESCHINI, C., «Oltre l'Antico La svolta antropologica di Agostino e la definizione boeziana di persona», in *Homo, caput, persona La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, ed. CORBINO, A., HUMBERT, M., NEGRI; Pavia 2010, pp. 91-112.

<sup>18</sup> ARIAS REYERO, M., «La Doctrina Trinitaria de San Agustín», in *Teología y vida* 30.4 (1989), pp. 249-270; p. 256.

<sup>19</sup> *Op. cit.* MORESCHINI, C., p. 104.

<sup>20</sup> PIKAZA, X., *Enquiridion trinitatis: textos básicos sobre el Dios de los cristianos*, Vol. 40, Salamanca 2005, p. 181.

<sup>21</sup> *Op. cit.* TRENDELENBURG, F.A., p. 35.

<sup>22</sup> ZOLTÁN, B., «Comprensione di persona e concezioni della Trinità nel Medioevo», in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Theologia Catholica Latina* 2 (2007), pp. 37-50.

<sup>23</sup> *Op. cit.* TRENDELENBURG, F.A., p. 35; pp. 36-37.



*id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura*, definendo così la persona come la più perfetta e razionale, al di sopra di tutte le nature<sup>24</sup>.

Nel Rinascimento il contenuto semantico di *persona* cambia, concentrandosi su una visione dell'uomo che si rappresenta in un'immagine dinamica: che si sviluppa su due percorsi che andranno ad accrescersi parallelamente, quello dell'individuo mediante lo sviluppo personale e quello della società; nonostante l'uomo produca il mondo, l'umanità non verrà intesa come una creazione dell'uomo, essendo completamente a lui esterna<sup>25</sup>.

Nel 600 Hobbes, in una delle sue importanti opere, il Leviatano, nella prima parte, al capitolo XVI intitolato: *Of persons, Authors, and Things Personated*, definisce *persona ficta* la *persona* come *corpo* ossia una persona che attraverso le sue azioni possa dare una esposizione di sé o di una terza persona; secondo il filosofo questa bipartizione va a corroborare la distinzione tra *persona naturale* e *artificiale*: si definisce *persona naturale* colui che rappresenta l'oggetto delle proprie azioni; *persona artificiale* colui che appare in rappresentanza di altri<sup>26</sup>.

Il tema affrontato ci rimanda ad un altro filosofo del 600 John Locke, secondo il quale la *persona*, è essere pensante, munito di coscienza propria e di conseguenza con la capacità di riflettere e ragionare; ma in particolar modo Locke si è soffermato, sul concetto di identità personale, che viene esposto nel 1694 nella seconda edizione di *Saggio sull'intelletto umano*. Quest'opera destò molte inquietudini e idee controverse, poiché si andava a contrapporre all'idea di uomo secondo le credenze religiose dell'epoca<sup>27</sup>.

Il filosofo antepone al concetto di identità personale, quello di esistenza, poiché l'essere, si trova in un determinato tempo o spazio proprio grazie all'esistenza stessa, che è antecedente all'essere, e che permetterà di attribuire un'identità alle persone o cose, che non muterà, perché attribuitagli dalla previa esistenza<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> PIZZORNI, R., *Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso d'Aquino*, Bologna 1999, p. 402.

<sup>25</sup> HELLER, A., YVARS, J.F., MOYA, A.P., *El hombre del Renacimiento*, Barcelona: Península 1980, p. 7.

<sup>26</sup> HOBBS, T., and SÁNCHEZ SARTO; *Leviatán, o, La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México 2017. p. 155.

<sup>27</sup> LOCKE, J., *Ensayo sobre el entendimiento humano*, F.C.E., México 1992, Libro II, capítulo 27, parágrafo 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*

L'ideale continuatore del pensiero di Locke è il filosofo del criticismo per eccellenza Kant, che riprendendo il concetto di *persona* e 'identità personale, affronta la tematica da un punto di vista della dignità dell'essere umano in quanto persona, attraverso alcuni frammenti tratti dall'opera "Antropologia dal punto di vista pragmatico": "*Il fatto che l'uomo possa rappresentarsi il proprio io lo eleva infinitamente al di sopra di tutti gli esseri viventi sulla terra. Per questo egli è una persona e, in virtù dell'unità di coscienza, persistente attraverso tutte le alterazioni che possono toccarlo, è una sola e medesima persona*"<sup>29</sup>.

Hegel limita il concetto di persona al campo del diritto. Il diritto, rappresenta l'insieme delle norme che regolano le relazioni intersoggettive, pertanto non è altro che il volere individuale che si è dato realtà oggettiva. L'uomo sa di essere libero ed è quindi persona, titolare di capacità giuridica, ma questa volontà libera per non restare astratta come in Kant, deve darsi un'esistenza e la prima manifestazione concreta della libertà è la proprietà, da cui derivano le categorie del diritto privato e del diritto penale: il contratto, in cui la proprietà viene acquisita, l'illecito, che rappresenta la negazione del contratto, e la pena, che *nega la negazione* e ristabilisce il diritto originario o la situazione giuridica violata, considerando così la pena, giusta, che permetta allo stesso tempo di elevare la *persona*, perché attraverso l'esaltazione della stessa, venga poi fuori la vera essenza umana<sup>30</sup>.

Ruolo centrale per Hegel, inoltre, viene rivestito dallo Stato, avente il compito di far rispettare mediante la propria applicazione intransigente la pena, ma allo stesso tempo conferisce al diritto un'accezione negativa e limitante, perché in realtà chi dovrebbe accettare e riconoscere la necessità della pena è il delinquente, che ne permetterebbe la vera efficacia. Il filosofo quindi, attraverso tale posizione, si discosta dalle tesi illuministiche, che miravano mediante la pena alla rieducazione del condannato, come ricordato nel trattato *Dei delitti e delle pene* risalente al 1764 di Cesare Beccaria<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> GEMBILLO, G., *Filosofia e scienze: studi in onore di Girolamo Cotroneo*, Soveria Mannelli 2005, p. 201.

<sup>30</sup> ROSSI, P., *Trattato di diritto penale*, Napoli 1853, p. 103.

<sup>31</sup> BECCARIA, C., VOLTAIRE, LA MADELEINE, L. P., and REMONDINI, G., *Dei delitti e delle pene*, Ed. novissima di nuovo corretta e accresciuta coi commenti del Voltaire, confutazioni ed altri opuscoli interessanti di vari autori, Venezia 1781. Cfr. WIESNET, E., *Pena e retribuzione: La riconciliazione tradita*, Milano 1987, p. 117 e ss.



#### 4. PERSONA E CITTADINANZA

Il concetto di cittadinanza è inevitabilmente collegato alla condizione di persona per l'appartenenza ad una comunità. L'espressione *cittadinanza* deriva dal latino *civitas-civitatis*, locuzione che nella sua prima accezione indicava sia l'insieme dei *cives*, sia la condizione del *civis*<sup>32</sup>.

Posteriormente, il termine *civitas*, poi, sostituì il termine *urbs*, ossia "aggregato di abitazioni". Nell'ordinamento romano lo *status* che evidenziava "la condizione dell'uomo libero di fronte allo schiavo", antecedeva la dizione *civitatis*<sup>33</sup>.

Lo *status civitatis* rifletteva la posizione giuridica del soggetto nei confronti dell'ordinamento giuridico dello Stato dal punto di vista dei diritti politici e civili. Inizialmente il conferimento della cittadinanza veniva visto come un fenomeno *collettivo* e non *individuale*<sup>34</sup>

All'epoca delle *polis* greche e della Roma repubblicana, la cittadinanza costituisce il presupposto per la partecipazione alla vita politica e ai diritti ad essa inerenti; essa viene trasmessa solo per filiazione, in base ad un rigido principio gentilizio presente in tutte le comunità antiche. Le graduali deroghe apportate a tale principio culminano nella *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., mediante la quale la cittadinanza è estesa a tutti coloro che fanno parte dell'Impero; ciò comporta la trasformazione della cittadinanza stessa in mera sudditanza<sup>35</sup>.

Il termine *sudditanza* esprime storicamente l'aspetto di soggezione dell'individuo rispetto alla struttura sovrana. Perciò è all'espressione *sudditanza* e non a quella di *cittadinanza* che normalmente si fa ricorso nelle epoche storiche nelle quali prevalgono concetti patrimonialistici<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Voce *Città*, in «*Lessico Universale Italiano*», Voce, a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970, p. 31 ss; al riguardo, cf., ROMANELLI GRIMALDI, C., «voce *Cittadinanza*», in *Enciclopedia giuridica*, VI, Roma, 1988, p. 1 e ss.

<sup>33</sup> CRIFÒ, G., «*Cittadinanza (dir. rom.)*», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 129.

<sup>34</sup> CRIFÒ, G., *Ibid.*

<sup>35</sup> PHILLIPSON, C., *The international law and custom of ancient Greece and Rome*, London, 1911, reprinted, New York, 1979, spec. pp. 122 ss., p. 182 ss.; PAOLI, U.E., *Lo stato di cittadinanza in Atene*, in *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930, p. 195 e ss., DE LAPRADELLE, A., *De la nationalité d'origine*, Paris, 1893, p. 5 e ss.

<sup>36</sup> Cf. WERNER, A.R., «Nell'ordinamento giuridico francese vicino alla stato di *citoyen français* esisteva tradizionalmente, con riguardo ai nativi delle colonie quello di *sujet français*», in *Essai sur la réglementation de la nationalité dans le droit colonial français*, 1936, p. 18 e ss., p. 40 e ss.

Nei periodi successivi e soprattutto nell'epoca feudale i vincoli di soggezione si moltiplicano. In particolare, la sovrapposizione di gerarchie, derivanti dai rapporti di "protezione" con i numerosi centri di potere pubblico, giunge spesso a prevalere sul vincolo di sudditanza che lega pur sempre i signori e i loro sottoposti all'autorità regia o imperiale<sup>37</sup>.

Con riguardo all'epoca delle monarchie assolute, la cittadinanza torna ad identificarsi con la sudditanza, in omaggio alla concezione patrimonialistica dello Stato. Si attenua, ma non scompare, la differenza tra la condizione giuridica del cittadino e quella dello straniero, sottoposti al sovrano territoriale in base al medesimo titolo: *quisquis in territorio meo est, meus subditus est*.

Il termine *cittadinanza* subisce nel tempo e nello spazio l'influenza dei più vari fattori politico-sociali; infatti, l'idea di cittadinanza, in alcune epoche storiche o in settori specifici della comunità universale, si disperde in rapporto a forme determinate di regime politico. Per avere un'idea di cittadinanza decisamente più avanguardista ci si rifà alle visioni di celebri filosofi dell'epoca, che richiamano il concetto di sudditanza appartenente al periodo antecedente alla Rivoluzione Francese. Il soggetto è visto come un suddito, sottomesso allo Stato; non vi era discriminazione tra i soggetti definiti sudditi e non vi era alcun tipo di differenze sociali ne tantomeno etniche, perché si era tutti uguali, ma allo stesso tempo inferiori sotto la grandezza e magnificenza dello Stato. Tomas Hobbes è uno dei fautori di questo pensiero, che sviluppava la differenza tra sudditi (popolo) e sovrano, questo concetto sarà esposto in una delle sue più importanti opere, il *Leviatano*.

L'uomo è definito come uguale e libero. Essendo uguale rispetto agli altri uomini, per raggiungere i suoi obiettivi utilizza tutti i possibili mezzi. Da questa definizione si intende che, essendo l'individuo visto come un soggetto egoista, avente un'enorme sete di potere, lo Stato di natura diviene ricco di incessante desiderio di potere e

---

<sup>37</sup> CORTESE, E., «Cittadinanza (diritto intermedio)», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 132 e ss; BIZZARRI, D., «Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale», in *Studi di storia del diritto italiano*, Torino, 1937, p. 63 e ss; nonché, per particolari riferimenti al vincolo di "allegiance" che trae origine dall'epoca feudale e sulla influenza da questo svolta sulle norme in tema di cittadinanza, cf. DE CASTRO Y BRAVO, F., «La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité», in *Recueil des Cours de l'Académie de La Haye*, t. 102, 1961-I, p. 521 e ss., spec. p. 527 e ss.; ID., «Los estudios históricos sobre la nacionalidad», in *Revista española derecho internacional.*, 1955, p. 218 e ss.



nonostante il soggetto collabori con la società allo stesso tempo mira principalmente ai propri obiettivi e interessi<sup>38</sup>.

L'essere umano perde parte del suo valore principalmente nei regimi di tipo territorial-patrimonialisti, nei quali questi viene considerato in modo indiretto e riflesso, in quanto *pertinenza* o accessorio del territorio.

Dopo la Rivoluzione francese, invece, il termine cittadinanza viene regolamentato attraverso l'ampliamento del suo significato, evidenziando il legame del soggetto con lo Stato organizzato democraticamente; si verifica una trasformazione dello Stato patrimoniale in stato personale e di diritto, ricollegando l'attribuzione dei diritti politici ai cittadini.

Genericamente individuato, il concetto di cittadinanza come categoria storico-politica si contrappone, da un lato, a quello di sudditanza o di appartenenza allo Stato; dall'altro, a quello di estraneità all'interno della quale rientra anche *l'apolidia*, qualità di chi non appartiene ad alcuno Stato.

Il concetto di estraneità è meramente negativo, per individuare il criterio distintivo e caratteristico della cittadinanza o, genericamente dell'appartenenza allo Stato o sudditanza in senso lato, furono proposti dei criteri distintivi<sup>39</sup>:

- 1) il possesso del cosiddetto *status activae civitatis*, del *ius honorum*; o, reciprocamente la titolarità di obblighi di natura politica e obblighi militari;
- 2) il cosiddetto *dovere di fedeltà* contrapposto al semplice *dovere di obbedienza* che incomberebbe anche sugli stranieri;
- 3) il *diritto di incolato* che non apparterebbe agli stranieri i quali potrebbero essere espulsi;
- 4) il *diritto alla protezione diplomatica*; y,
- 5) l'applicazione della legge nazionale nelle questioni di *statuto personale*.

Fu e viene attualmente obiettato da altri che lo *status activae civitatis* può aversi, sia pure in via eccezionale, anche a favore di stranieri e che, d'altro lato, non è attribuibile

<sup>38</sup> ZOLO, D., *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari 1999<sup>2</sup>.

<sup>39</sup> Cf. STOERK, in «*Volkerrecht*», ed HOLT-ZENDORF, vol. II, p. 594.

a tutti i cittadini<sup>40</sup>. È noto che le legislazioni di molti Stati a base nazionale attribuiscono a stranieri, aventi determinate caratteristiche etniche, diritti analoghi a quelli dei cittadini. Viene inoltre sottolineato che molte categorie di cittadini sono prive di un vero e proprio *status activae civitatis* (ad esempio, anche la donna attualmente non sempre gode di uno *status activae civitatis* in alcuni Stati).

Per quanto riguarda gli obblighi di natura politica e particolarmente obblighi militari, viene obiettato che essi incombono anche agli apolidi ed a taluni stranieri ex cittadini. Inoltre essi non spettano ai cittadini o comunque a tutti i cittadini come ad esempio, negli Stati in cui non esiste il servizio militare obbligatorio; altri rileva che incombe anche agli stranieri il dovere di fedeltà: ad esempio, il dovere dello straniero ex cittadino di non portare le armi contro la *ex patria*<sup>41</sup>; altri ancora pone in luce che il diritto di incolato (esilio) non è sempre riconosciuto al cittadino e che esso appare invece come una situazione riflessa della libertà degli altri Stati di non accogliere sul proprio territorio chi non appartenga a loro. Per gli apolidi che si trovano nello Stato si ha una situazione analoga, nei riguardi dei quali la possibilità di espulsione produce alcuni problemi<sup>42</sup>.

I motivi sovraesposti pongono in crisi il concetto tradizionale di cittadinanza, principalmente i movimenti migratori passati, presenti e futuri. Cercando così nuove forme di cittadinanza più universali, che si attualizzino al panorama europeo.

Differenti sono le proposte, c'è chi ritiene di eliminare completamente il concetto tradizionale di cittadinanza, perché riconosce esclusivamente i diritti ai cittadini appartenenti a un determinato stato discriminando così i soggetti non aventi uno *status*

---

<sup>40</sup> Cf. QUADRI, G., *La sudditanza*, cit., p. 32 e ss.; KELSEN, H., *Allgemeine Staatslehre*, 1925, p. 161.

<sup>41</sup> Cf. QUADRI, G., in *Studi senesi*, 1932, p. 365. Si può aggiungere che gli Stati dagli apolidi esigono quel complesso di adempimenti che impropriamente vengono ricondotti all'idea di un "*dovere di fedeltà*" contrapposto al semplice "*dovere di obbedienza*", in quanto la fedeltà, come vincolo spirituale verso lo Stato, si concreterebbe in una gamma più ampia ed intensa di comportamenti positivi e negativi favorevoli al perseguimento di scopi (servizio militare, non disfattismo politico, economico, ecc.). Non esiste in ogni caso un "*dovere di obbedienza*", né un "*dovere di fedeltà*"; giuridicamente esistono i singoli doveri derivanti dalle varie norme in vigore. Il dovere di obbedienza (*Gehorsampflicht*) non è in realtà che una situazione di subordinazione che si correla all'effettività del potere statale e cioè la sua effettiva posizione di supremazia. Esercitando *l'imperium* lo Stato esige alcune volte più (fedeltà), altre meno. Ma in ogni caso esige sempre obbedienza. Il VON BAR nega che del cosiddetto dovere di fedeltà si possa fare uno degli estremi della definizione di cittadinanza, sostenendo che in realtà questo dovere non è assoluto, perché gli altri Stati potrebbero impedirne l'osservanza, per cui ciò che varrebbe in rilievo, piuttosto che il diritto subiettivo dello Stato alla fedeltà dei sudditi, sarebbe un rapporto interstatale consistente nello *ius avocandi*, ecc., ossia che lo Stato avrebbe diritto a che gli altri Stati non obblighino l'individuo a portare le armi contro la patria, non impediscano al medesimo di ritornare in patria per prestare il servizio militare.

<sup>42</sup> In generale gli autori fanno appello all'istituto dell'esilio. Ad es., VON MARTIZ, F., *Internationale Rechtshilfe in Strafsachen*, Leipzig, 1888, vol. I, p. 14 e ss. Si fa anche valere che una specie di diritto di incolato sussiste talvolta anche a favore di stranieri su base convenzionale.



*civitatis*, come espone Ferrajoli e chi invece si affianca Tomas Humphrey Marshall<sup>43</sup> che appoggia il tradizionale concetto di cittadinanza, ritenendo che lo *status* viene conferito a coloro che sono membri di una comunità e abbiano pieno diritto, che aventi il presente *status* siano uguali e si dirigano verso un'idea di cittadinanza ideale.

Approfondendo la teoria di Ferrajoli di cui sopra, artefice delle discriminazioni sono i concetti che illustrano la differenza tra i diritti umani e i diritti del cittadino. Bisogna fare una precisazione, che l'uomo in quanto tale ha dei diritti che prescindono dagli Stati e dalle sue stesse Costituzioni internazionali che gli legiferano.

I diritti del cittadino essendo legiferati dalle Costituzioni dei singoli Stati possono essere poi modellati in base a delle esigenze storiche attualistiche del tempo.

Per quanto concerne i diritti dell'uomo nati della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle O.N.U. il 10 dicembre 1948 sono dei diritti statici rispetto agli anteriori. Il diritto di cittadinanza viene sancito nella presente Dichiarazione nell'art. 15, e ripreso nell'articolo 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle O.N.U. il 16 dicembre 1966.

Per quanto concerne la seconda teoria di Thomas Humphrey Marshall completamente opposta alla antecedente sopracitata, osserviamo che si affianca al concetto attuale di cittadinanza nazionale, esponendo che non esisterebbero discriminazioni, bensì uguaglianza nell'appartenere ad uno stato e sottostare alle proprie leggi. Questo concetto di cittadinanza esposto da Marshall risulta molto attuale, seguendo o meglio equiparandosi al concetto tradizionale di cittadinanza nazionale. Tuttavia, non dobbiamo porre in secondo piano anche il contesto storico-politico nel quale viveva, parliamo del post-guerra periodo del *Welfare-State* in cui si ricercava la pace all'interno dello Stato che soddisfaceva e donava serenità agli individui che lo vivevano.

Chiaramente queste teorie in merito alla cittadinanza sono esclusivamente teoriche, non concernenti il diritto positivo, soprattutto se guardate nell'ottica delle migrazioni attuali legiferate dai Trattati che prevedono la libera circolazione delle persone.

---

<sup>43</sup> MARSHALL. T.H., «Citizenship and Social Class», in *Class, Citizenship and Social Development*, ed. MARSHALL. T.H., Chicago, The University of Chicago press, 1964.

La Cittadinanza Europea, viene giuridicamente legiferata nel Trattato dell'Unione Europea (TUE), al suo articolo 9<sup>44</sup>, nel Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), rispettivamente all'articolo 20<sup>45</sup> comma I, ex articolo 17 comma I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) del 25 marzo 1957. In realtà, osservando gli articoli 9 del TUE, 20 del TFUE e 17 del TCE, le definizioni presenti in essi sono ripetitive, precisando che è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. In questo modo si vuol far intendere che la Cittadinanza dell'Unione va ad aggiungersi a quella nazionale, non sostituendola, ma fungendo da complemento di essa<sup>46</sup>.

La nascita della stessa cerca di sopperire alla visione esclusivamente nazionale imposta dai diritti e doveri di un soggetto che è inserito all'interno di uno Stato, quindi alla relazione che si crea tra soggetto e Stato per l'appartenenza a un determinato territorio. In tal modo si cerca di eliminare le discriminazioni che la classica definizione di cittadinanza inevitabilmente impone ai soggetti non aventi lo *status civitatis*.

La cittadinanza dell'Unione è subordinata alla cittadinanza nazionale per quanto riguarda l'acquisizione e perdita di alcuni diritti legati ad essa, ma come già esposto in precedenza negli articoli essa non si sostituisce alla cittadinanza nazionale.

##### 5. IL CONCETTO GIURIDICO DI PERSONA UMANA

Nel panorama giuridico la relazione tra persona e diritto è una tematica sempre più ricorrente, tale che nel costituzionalismo nazionale, nelle Convenzioni internazionali, nonché nel diritto positivo degli Stati si è proceduto in un orientamento di protezione della persona da parte del diritto con puntuali riferimenti normativi.

Nel linguaggio giuridico si opera una distinzione tra persona giuridica o ideale e fisica o umana<sup>47</sup>:

---

<sup>44</sup> Articolo 9 TUE: L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

<sup>45</sup> Articolo 20 comma I TFUE: È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

<sup>46</sup> DRAETTA, U., *Elementi di diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010<sup>3</sup>, p. 24.

<sup>47</sup> MARTINES, T., *Diritto costituzionale*, Milano 2010<sup>12</sup>, pp. 105-109.



- 1) Nel primo caso si intende non solo singoli individui, ma tutti i soggetti a carattere individuale o pluralistico come enti, associazioni, società o fondazioni sia essi pubblici o privati che sono soggetti di diritto titolari di capacità giuridica.
- 2) Nel secondo caso ci si riferisce a soggetti di diritto ovvero detentori di capacità giuridica acquisita dalla nascita.

In questa sede ci si occuperà esclusivamente del concetto giuridico di persona fisica o umana.

In una analisi storica ricordiamo che nel diritto romano il concetto di *persona* differiva dal moderno significato: si definivano *persone*, prive di capacità giuridica in quanto il concetto allora era sconosciuto, tutti gli uomini appartenenti alla società finanche gli schiavi. Gaio (1,9) recita: *summa divisio de iure personarum haec, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*<sup>48</sup>. Pertanto, l'accezione dell'essere schiavo, non comprometteva o eliminava l'essere persona, ma modificava, nel divenire storico, la capacità di esercizio.

La condizione di soggetto di diritto, invece, era collegata al gruppo sociale a cui si apparteneva, quindi le persone erano qualificate in base allo *status*: di schiavo o libero, cittadino romano o peregrino, *sui iuris* o *alieni iuris*, *sui iuris* se fosse stato capo famiglia, *alieni iuris* se sottomesso all'altrui potere familiare<sup>49</sup>.

Nel corso dei secoli, sebbene si sia dibattuto in merito al concetto di persona sia da un punto di vista filosofico che giuridico, la tematica ha assunto connotazioni sempre più confuse e contraddittorie in special modo se coniugata al diritto. Nonostante il ricorrente dibattito e puntuali riferimenti da parte della filosofia politica e della giurisprudenza si può affermare che solo a metà del XX secolo, periodo contraddistinto dai due conflitti mondiali, si è verificata una particolare attenzione alla nozione di persona umana e tra le riflessioni fin qui considerate ci è sembrato opportuno riportare il contributo dei giuristi: Recasens Siches e Fernández Sessarego.

L' autore ispano Recaséns Siches ha cercato di chiarire la coniugazione tra persona e diritto formulando quattro quesiti<sup>50</sup>:

- 1) “Cosa si intende per persona in termini giuridici”;

<sup>48</sup> BIONDI, B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1972<sup>4</sup>, p. 109.

<sup>49</sup> TALCIANI, H. C., «Concepto Jurídico de Persona-Una Propuesta de Reconstrucción Unitaria» in *Revista Chilena de Derecho* 17 (1990), pp. 301- 321; p. 303.

<sup>50</sup> RECASÉNS SICHES, L., *Introducción al estudio del Derecho*, México 1997, pp. 148-149.

- 2) “*Chi sono le entità alle quali si applica questa qualifica giuridica di persona*”;
- 3) “*In cosa consiste l’essere di queste entità*”;
- 4) “*A chi la legge deve concedere la personalità giuridica*”.

1) Nel primo interrogativo Recaséns, afferma che il concetto giuridico di *persona* viene determinato nella teoria fondamentale del diritto, il quale ne stabilisce in termini giuridici generali tale definizione: soggetto che ha in capo ad esso obbligazioni e diritti soggettivi.

L’Autore non ponendo differenze tra individui e enti, tra persona e persona giuridica applica un significato di portata generale che permette una definizione giuridica pura<sup>51</sup>. Altresì riferisce che le differenze addotte giuridicamente tra soggetti individuali e enti collettivi sono metagiuridiche e non giuridiche, dal momento che non sono state esposte definizioni di *cosa stia a significare persona in senso giuridico nel Diritto*, né tanto meno *che cosa è la persona giuridica come categoria specifica del diritto e quando si applica agli individui umani*<sup>52</sup>.

2) La seconda domanda, riferita a chi siano gli enti sui quali ricade la qualificazione giuridica di persona, risponde che nel Diritto positivo, è l’ordinamento giuridico di un determinato contesto storico e statale ad attribuire lo *status* di persona<sup>53</sup>.

3) Nel terzo quesito l’autore definisce la persona non solo *guardando le dimensioni speciali del suo essere, ma scoprendo in esso la proiezione di un altro mondo diverso da quello della semplice realtà*<sup>54</sup>, per questo motivo è necessario osservarne i valori etici. La persona è definita come quell’ente che deve compiere il proprio fine supremo ed è distinto da tutti gli altri esseri per la possessione della dignità. Nel presente interrogativo, viene inoltre relazionata la persona alla personalità posseduta dall’uomo, che sta a rappresentare un compito, il “*dovere di essere*” della persona nel mondo, ossia che la dimensione ideale del “*dovere di essere*” dei valori, si trasformi in una

---

<sup>51</sup> ID., *Vida Humana, Sociedad y Derecho*, Porrúa, 1952. p.159.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 161.

<sup>53</sup> RECASÉNS SICHES, L., *Vida Humana, cit.*

<sup>54</sup> ID., *Introducción, cit.*



realtà effettiva nel mondo in modo tale che i valori siano da impulso per il mondo reale. Secondo l'autore, *il supporto e l'agente dei valori ideali*, l'essere umano, è soggetto differente dagli altri esseri, perché in contatto con i valori. Infatti, le scelte a cui è sottoposto continuamente, compiute secondo il libero arbitrio, sia esse positive che negative, sono incentrate dai valori e dalla dignità, che fungono da propulsori e si attuano nel soggetto stesso, essendone il titolare. Pertanto, il concetto che deve essere chiaro, è che ogni persona è individuale ed ha propri valori, compie scelte singolari, differenti da altre, ed è un essere umano unico.

4) La quarta questione intesa a chiarire a chi il diritto debba concedere la personalità giuridica, il giurista ricerca la risposta nella filosofia del diritto o nell'estimativa giuridica<sup>55</sup>, che studia i valori giuridici, all'interno dei quali troviamo: la giustizia, l'ordine, la pace, la sicurezza e il bene comune e spetta alla Teoria politica la sua applicabilità<sup>56</sup>.

Il giurista Fernández Sessarego sul tema della relazione tra persona e diritto, diversamente da Recaséns, ritiene che l'essere umano è terreno e per questo motivo il concetto giuridico di persona, non è da intendersi come parziale, ma nella sua totalità e universalità. Definendo *persona* per il diritto, il *soggetto di diritto*: “è l'entità a cui l'ordinamento giuridico positivo di ogni paese assegna status giuridici soggettivi”, asserisce che: “il diritto è un'esigenza esistenziale dell'essere umano, in quanto essere libero e coesistente”. Il diritto positivo, quindi, dovrebbe essenzialmente sostenere che, la *persona* è soggetto di diritto perché proprio l'essere persona esclude qualsiasi altro ente, essendo l'unica meritevole di essere qualificata<sup>57</sup>.

Al significato di essere della *persona* Sessarego la definisce come un essere umano, completo e vivente; quindi, la *persona* per il diritto è *totalità* dell'essere umano; in ultima istanza analizzando l'interrogativo che indica a chi il diritto dovrebbe concedere la categoria di *persona*, ritiene che il presente quesito risulti non essere più attuale, poiché la visione umanista ha sostituito la dottrina con concezione formalista positivista. Infatti,

<sup>55</sup> RECASÉNS SICHES, L., *Introducción*, cit.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., «Que es ser Persona para el Derecho», in *Derecho PUCP* 54 (2001), pp. 289- 333; pp. 318 e ss.

essendo l'essere umano il fulcro e punto centrale del diritto, non è possibile affermare che non sia persona, poiché è necessario definirlo soggetto di diritto.

Qualsiasi politica legislativa che si mostra contraria a questa realtà, potrebbe risultare incongruente al senso della vita umana e quindi della persona, perché il diritto è stato creato per la libera, ordinata e legiferata coesistenza degli esseri umani, di cui tutti gli uomini necessitano: *“il diritto creato, come esigenza esistenziale, da esseri umani liberi e coesistenti, che richiedono regole giuridiche ben concepite che permettano loro di realizzare il loro progetto di vita personale all'interno del bene comune”*<sup>58</sup>.

La disamina della tematica fin qui esposta secondo le diverse prospettive avvalorata la convinzione che il diritto è stato creato dall'uomo e per l'uomo, che ne è soggetto e “oggetto” di studio e ne regola il sociale svolgimento della vita umana. In tale direzione gli articoli 29 e 30 del Codice Civile Spagnolo recitano: - Articolo 29<sup>59</sup> *“El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos a que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente”*, - Articolo 30<sup>60</sup> *“La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”*. La persona umana, come *prius* rispetto al diritto è soggetto di diritto primordiale in base alla sua natura umana, diversamente in senso giuridico, la persona è soggetto di diritto attivo e passivo, capace di acquisire diritti e contrarre obbligazioni, tutelato concretamente dal diritto che gli garantisce la libertà personale intesa come forma di titolarità.

#### 6. LA TRANSIZIONE DAL SOGGETTO DI DIRITTO ALLA PERSONA NELLE COSTITUZIONI EUROPEE DEL POST-GUERRA

Le Costituzioni del dopoguerra riconoscono la dignità della persona affermandone i diritti e i doveri all'interno della società, pervenendo così al passaggio dalla nozione di individuo definito come soggetto astratto di diritto a quella dell'individuo come persona. È visibile una netta discontinuità con il passato in cui non era presente la dualità sostanziale tra soggetto di diritto e persona.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Articolo 29 Codice Civile Spagnolo: *“La nascita determina la personalidad; ma il bambino concepito è considerato come nato a tutti gli effetti a cui ha diritto, a condizione che sia nato alle condizioni espresse nell'articolo seguente”*.

<sup>60</sup> Articolo 30 Codice Civile Spagnolo: *“La personalidad viene adquirida al momento della nascita con vita, dopo il completo distacco dal seno materno”*.



Nel periodo post-bellico è stato necessario analizzare la condizione dell'uomo nel corso del tempo e allo stesso modo, la relazione tra gli individui e gli enti giuridici con riferimento ai concetti di soggettività, personalità e capacità, nozioni riportate nei diversi ordinamenti dell'età moderna<sup>61</sup>.

Il passaggio da soggetto a persona pone l'accento sulla visione individualistica della stessa, inserita in un contesto sociale fondato sulla dignità dell'uomo, che comporta una transizione dal soggetto di diritto al soggetto di carne, segno di rottura definitiva con il passato<sup>62</sup>.

Giuridicamente l'essere umano e la persona, non possono concettualmente rappresentare due sinonimi, poiché per far sì che l'essere umano venga definito *persona*, deve beneficiare di specifici requisiti quali la titolarità di situazioni giuridiche tali da definirlo per il diritto, come soggetto di diritto ossia *persona*.

*Il soggetto giuridico rappresenta quindi, l'elemento personale dell'ordinamento, essendone la persona il destinatario delle norme ("dello Stato" e "nello Stato") e centro di imputazione di interessi giuridicamente rilevanti o "di qualifiche giuridiche"*<sup>63</sup>.

Il diritto, quindi, ha come punto analitico iniziale e allo stesso tempo come finalità la persona, insieme ai diritti umani.

Il concetto di dignità umana è per la prima volta, a livello sovranazionale, esposto nella *Carta delle Nazioni Unite*<sup>64</sup> del 26 giugno 1945 firmata a San Francisco, la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*<sup>65</sup> (DUDU), adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* (CIDCP) del 16 dicembre 1966, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nell'articolo 10<sup>66</sup>, comma 1 e il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali*

<sup>61</sup> PETRONGARI, M.A., «La soggettività giuridica del concepito», in *Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici: XIV Colloquio giuridico internazionale*, ed. FALCHI, G. L., IACCARINO, A., Città del Vaticano 2012, pp. 599-622., p. 600.

<sup>62</sup> RODOTÀ, S., TALLACCHINI, M., (ed.). *Ambito e fonti del biodiritto*, 2010, p. 182.

<sup>63</sup> GUZZETTA, G., MARINI, F. S., *Diritto Pubblico Italiano ed Europeo*, Torino, 2018<sup>4</sup>, p. 592.

<sup>64</sup> Nel preambolo espone espressamente: «la riaffermazione della fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole».

<sup>65</sup> Nel Preambolo espone il concetto di dignità *ricosciuto a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.*

<sup>66</sup> Articolo 10 comma 1: «Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana».

e culturali (CIDESC), articolo 13<sup>67</sup>, comma 1 conclusi a New York il 16 dicembre 1966 dall'ONU, nonché nella *Convenzione costituente una Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)* approvata a Londra, 16 novembre 1945, al cui Preambolo si afferma l'importanza della dignità e il valore della persona, rinnegati tragicamente e sostituiti all'ignoranza e al pregiudizio nella storia dei conflitti mondiali.

Nella *Dichiarazione UNESCO sulla razza e il pregiudizio razziale* del 27 novembre 1978, articoli 4<sup>68</sup> paragrafo I e 9<sup>69</sup> paragrafo I e a livello europeo, nella *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)* del 1950, così come nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, composta da un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in 7 capi, di cui il primo capo è diretto alla dignità che assume un importantissimo valore a livello giuridico, poiché il concetto viene rappresentato a livello individuale e separato rispetto agli altri principi presenti in essa, così come nel *Trattato di Lisbona* del 13 dicembre del 2007, si riconosce il rispetto della dignità come primario e fondamentale.

Tutti i documenti citati riportano quindi il tema fondamentale la dignità umana.

Orbene, ai fini dell'analisi che ci occupa, occorre osservare che anche nel quadro Costituzionale di diversi Stati si fa puntuale riferimento al concetto di dignità umana qualificando l'individuo astratto in persona.

Prendendo come punto di riferimento la Costituzione Italiana del (1948), Tedesca (1949), Francese (1958), e Spagnola (1978) si osserva che il principio di dignità della persona è presente in ognuna di esse, essendo qualità insita nella stessa condizione umana.

---

<sup>67</sup> Articolo 13 comma 1: "Gli Stati del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace".

<sup>68</sup> Articolo 4 comma 1: "Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etiche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è inammissibile".

<sup>69</sup> Articolo 9 comma 1: "Il principio dell'uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionali. Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale".



Infatti, mentre nelle Costituzioni precedenti ci si soffermava sulla rivendicazione dell'uguaglianza, nel postguerra si sviluppa un nuovo punto di collegamento tra persona e dignità, tema poi ampiamente sviluppato nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* (DUDU) approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell'articolo 3<sup>70</sup>, nella *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (CDFUE) del 2000 nell'articolo 1<sup>71</sup>, titolato *Dignità Umana*, articolo 2<sup>72</sup>, titolato *Diritto alla vita*, articolo 3<sup>73</sup>, titolato *Diritto all'integrità della persona*.

Il tema della dignità collegato alla persona successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, è visto con un significato di rivalsa rispetto alle guerre che avevano portato alla distruzione dell'umanità.

Tra le Costituzioni mondiali quella italiana del 1948 è la prima a riscontrare nella dignità una forma di liberazione da quei secoli di crisi umana.

Nella Testo italiano il significato assoluto di dignità umana è stato affidato all'art 2<sup>74</sup> in cui il costituente enuncia la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo distinguendone la dimensione assoluta del concetto, combinato poi con il carattere sociale sviluppato negli articoli 3<sup>75</sup>, 36<sup>76</sup> e 41<sup>77</sup>, in cui la persona umana assume un ruolo primario, come

<sup>70</sup> Articolo 3 (DUDU): "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona".

<sup>71</sup> Articolo 1 (CDFUE): "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".

<sup>72</sup> Articolo 2 (CDFUE): "1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato".

<sup>73</sup> Articolo 3 (CDFUE): "1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani".

<sup>74</sup> Articolo 2 Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

<sup>75</sup> Articolo 3 Costituzione Italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

<sup>76</sup> Articolo 36 Costituzione Italiana: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."

<sup>77</sup> Articolo 41 Costituzione Italiana: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

recita l'articolo 3 riconoscendo a tutti i cittadini la pari dignità sociale e, al comma 2<sup>78</sup>, che tratta dell'eliminazione degli ostacoli da parte della Repubblica permettendo lo sviluppo della persona all'interno della società<sup>79</sup>. Il primo comma dell'articolo 36 è poi correlato al lavoro il quale favorisce l'indipendenza della persona garantendone una vita dignitosa e, al secondo comma dell'articolo 41 la dignità è ricordata in funzione della attività economica che non deve creare ostacolo alla sicurezza, libertà, ma in particolar modo alla dignità umana.

I diritti fondamentali della Repubblica Federale Tedesca del 1949, si ritrovano nel capitolo I della Costituzione, intitolato *I diritti fondamentali*<sup>80</sup>. Le prime disposizioni sono di carattere generale; l'articolo 1 è intitolato: *Protezione della dignità umana*<sup>81</sup>, l'articolo 2: *Diritti di libertà*<sup>82</sup>, l'articolo 3: *Uguaglianza davanti alla legge*<sup>83</sup>, mentre nei successivi articoli si andrà a trattare dei diritti di libertà.

Confrontando la Costituzione Tedesca con la Costituzione italiana, è sicuramente possibile notare che il tema della dignità umana, esposto nella Costituzione Tedesca assume un ruolo fondamentale in virtù dei passati crimini avvenuti nel regime nazionalsocialista, tale da creare così una correlazione tra dignità umana e diritti fondamentali ispirandosi in questo alla Costituzione italiana, per l'identificazione dell'uomo nella persona detentrica di dignità e titolare di diritti fondamentali, come menzionato con precisione all'articolo 1 commi 1<sup>84</sup> e 2<sup>85</sup> del Testo costituzionale tedesco; altresì all'articolo 79, comma 3<sup>86</sup> si stabilisce l'immutabilità del principio di dignità, permettendo così la tutela dell'uomo e della sua dignità oltre i principi Costituzionali<sup>87</sup>.

---

<sup>78</sup> Articolo 3, comma 2 Costituzione Italiana: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>79</sup> OCCHIOCUPO, N., *Costituzione e Corte Costituzionale. Percorsi di un rapporto "genetico" "dinamico e indissolubile"*, 2010, pp. 22-23.

<sup>80</sup> *Die Grundrechte*.

<sup>81</sup> *Artikel 1: Würde des Menschen*

<sup>82</sup> *Artikel 2: Generelle Freiheitsrechte*

<sup>83</sup> *Artikel 3: Gleicher Stand für alle vor dem Gesetz*

<sup>84</sup> Articolo 1, comma 1 GG: "La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla".

<sup>85</sup> Articolo 1, comma 2 GG: "Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo".

<sup>86</sup> Articolo 79, comma 3 GG: "Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Lander, il principio della partecipazione dei Lander alla Legislazione o i principi enunciati agli articoli 1 e 20".

<sup>87</sup> BECCHI, P., *Il principio dignità umana*, Brescia 2013<sup>2</sup>, pp. 29-30.



Tale concetto nel testo costituzionale tedesco si sofferma sull'assolutezza della dignità, e comparandola con l'ordinamento italiano, è possibile osservare che nonostante ci sia l'ispirazione a quest'ultima nell' Articolo 1: "*L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*", la Costituzione Tedesca pone la dignità dell'uomo come il valore primario e assoluto di essa, che il *Bundesverfassungsgericht* (BVerfGE) Tribunale costituzionale tedesco, eleva a valore supremo costituzionale. Questo confronto permette di osservare la palese differenza tra la Costituzione italiana, che è «*fondata sul lavoro*», e la Costituzione tedesca fondata sull' «*intangibilità*<sup>88</sup>» come esposto nell'articolo 1, comma 1. Sicché il concetto di dignità assume un valore intrinseco della persona nella quale la Legge Fondamentale riconosce l'uomo come principio e fine della stessa<sup>89</sup>.

Le due Costituzioni evidenziano quanto sia importante la dignità umana in un aspetto valoriale assoluto e astratto come quello della Costituzione Federale tedesca e in quello relativo della Costituzione italiana che si costituisce concretamente nel tessuto sociale.

La Legge Fondamentale di Bonn influenza anche la Costituzione Spagnola del 1978, che porterà il costituente nel post guerra a prendere atto della necessità di rinnovamento della società spagnola, mediante il riconoscimento della dignità umana come punto cardine per far intendere alla società l'importanza del principio, che è superiore a qualsiasi stato sociale e persona, quindi senza esporre alcun tipo di differenza tra le persone, rilevando in un certo senso il valore della dignità e della persona, come esposto anni addietro da alcuni autori tra cui Recasens Siches di cui si è parlato nel paragrafo precedente, sull'intrinseca possessione della dignità dell'uomo, consapevolezza che porterebbe alla convivenza umana<sup>90</sup>.

Il principio di uguaglianza viene menzionato nella Costituzione Spagnola all'articolo 10, comma 1<sup>91</sup> che testualmente espone: "*La dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la*

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>89</sup> DE LOS REYES, A.O., «El concepto constitucional de la dignidad de la persona: Forma de comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental», in *Revista española de derecho constitucional* 91 (2011), pp. 135-178; pp. 143-145.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Articolo 10 comma 1: "*La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale*".

*paz social*". Nei seguenti commi tratta dei diritti inviolabili e dello sviluppo della personalità essendo diritti fondamentali. In realtà tutto l'articolo nonostante sembra esporre concetti trattanti distinti aspetti, va a definire ed innalzare il diritto inviolabile quale la dignità della persona.

Approfondendo l'articolo 10, comma 1 della Costituzione Spagnola, è possibile affermare che le quattro clausole presenti al suo interno indirizzate all'elevazione della persona umana accompagnata al suo sviluppo, integrano le garanzie dei diritti fondamentali della persona: la prima clausola vede la dignità umana come condizione di interpretazione per gli altri diritti e con valenza generale; la seconda clausola definita come valore qualitativo, permette la combinazione dei diritti costituzionali fondatisi sul concetto di persona, confermando così unitarietà del diritto sul tema; la terza clausola è fondata sul valore universale della dignità umana e di tutti i diritti inerenti al suo principio, poiché la persona ha la propria dignità a prescindere da qualsiasi aspetto giuridico collocato in capo ad essa; la quarta clausola pone la dignità come limite ai conflitti che si potrebbero creare nei differenti diritti costituzionali permettendo così il libero sviluppo dei singoli, ma allo stesso tempo garantendo la libera convivenza delle persone nella società<sup>92</sup>.

A differenza delle Costituzioni citate, che espongono il concetto di dignità della persona in maniera esplicita, la Costituzione Francese del 1958 non ne fa menzione diretta al suo interno, infatti il *Conseil Constitutionnel* espone il concetto in un principio presente nel Preambolo della Costituzione del 1946 e nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 riprendendo le dichiarazioni affermate nella Costituzione, richiama con forza l'importanza dei diritti individuali definiti come *riflesso di libertà discendente dalla natura razionale dell'uomo*, successivamente vengono riconosciuti all'interno del Codice Penale del 1992, nel Libro II, Titolo II, Capitolo V intitolato :“*Des atteintes à la dignité de la personne*”<sup>93</sup>.

Il concetto di *dignità* caratterizzante la persona umana assume un valore intrinseco rappresentato dal Costituzionalismo occidentale del post-guerra affermato anche in

---

<sup>92</sup> ROLLA, G., «El principio de la dignidad humana. Del artículo 10 de la constitución española al nuevo constitucionalismo iberoamericano», in *Persona y Derecho* 49 (2003), pp. 227-261; pp. 242-243.

<sup>93</sup> DE LOS REYES, A.O., «El concepto constitucional», cit.



ordinamenti di diversa natura per ideali politici e religiosi <sup>94</sup>, che, come qualità giuridica positiva, diventa garanzia costituzionale dello Stato di diritto e assicura la tutela dell'essere umano nella sua integrità. Questo principio è stato ribadito con forza anche dall'Enciclica *Pacem in terris* di Papa Giovanni XXIII, nella quale viene esposto il concetto di dignità riferito al genere umano nella sua totalità e uguaglianza e dalla Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II, in cui il primo capitolo è intitolato: “*La dignità della persona umana*”.

#### 7. LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E INTEGRAZIONE EUROPEA

Il diritto, creato dall'essere umano e costituito *ad hoc* in sua funzione, permette la convivenza umana regolandola al suo interno mediante i diritti umani, definiti come beni umani, che garantiti dal diritto consentono la realizzazione personale e riconoscono la protezione della persona umana<sup>95</sup>.

La Dichiarazione universale dei Diritti umani (DUDU), si può definire come la base del diritto internazionale sul tema dei diritti umani poiché mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione degli stessi, come recita l'articolo 1<sup>96</sup>.

La Dichiarazione venne approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a seguito delle molteplici violazioni verificatesi successivamente alla II Guerra Mondiale, e motivata principalmente dal desiderio comune di porre la persona umana al centro delle istituzioni.

Immediatamente successiva ed ispirata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), redatta nel 1950 e nata dall'incontro tenutosi all'Aia dal 7 al 10 maggio 1948, ratificata da tutti gli Stati membri, avvenuta in seno al Consiglio d'Europa<sup>97</sup>.

<sup>94</sup> Tra le varie Costituzioni che trattano il tema ricordiamo: Costituzione del Venezuela, articolo 3 e Costituzione del Brasile, articolo 1, Costituzione dell'Equador, articolo 23, Costituzione del Messico, articolo 1.

<sup>95</sup> CASTILLO CÓRDOVA, L., «Los Derechos Humanos: la persona como inicio y como fin del derecho» in *Foro Jurídico: revista de derecho* 7 (2007), pp. 27-40.

<sup>96</sup> Articolo 1 DUDU: “*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito e fratellanza*”.

<sup>97</sup> MARSILI, M., «The protection of human rights and fundamental freedoms at the origins of the European integration process» in *Europea* 5.1 (2018), pp. 191-203.

La tutela europea dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali si è accentuata con la globalizzazione per la necessità di difendere le persone attraverso strumenti normativi deliberati dalle moderne istituzioni europee, che hanno reso il diritto a livello internazionale come un requisito essenziale per la libera coesistenza degli esseri umani.

Il processo di integrazione europea ebbe inizio il 18 aprile 1951 a Parigi con il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio del 1952, attraverso il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e il Trattato EURATOM, firmati a Roma il 25 marzo del 1957 con vigenza datata 1° gennaio 1958. Tuttavia, questi medesimi Trattati sono stati nel corso del tempo modificati da ulteriori Trattati definiti di revisione, tra cui: L'Atto Unico Europeo del 1986, il Trattato di Maastricht del 1992, il Trattato di Amsterdam del 1997, il Trattato di Nizza del 2000, il Trattato di Lisbona del 2007.

Inizialmente i primi Trattati Istituenti la Comunità Europea erano esclusivamente di ambito economico e non erano presenti disposizioni specifiche relative al tema dei diritti umani; alcuni autori interrogandosi sulla motivazione, ritennero che era difficile porre contestualmente regole di carattere prettamente economico insieme ai diritti fondamentali, che in quel momento erano connessi ai diritti civili e politici, tanto da considerare che i diritti fondamentali fungessero da limite per tutto il potere pubblico così come l'Unione Europea<sup>98</sup>.

Con l'interesse sempre maggiore di avvicinare la Comunità ai diritti umani, L'Atto Unico Europeo del 1986, accordo che modificò i trattati di Roma del 1957, oltre ad interessarsi di temi quali: la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali; nel Preambolo includeva i diritti umani, affermando che gli Stati membri avrebbero dovuto:

*“Promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale”<sup>99</sup>.*

---

<sup>98</sup> QUINTERO, R.M., «Los derechos humanos en la Unión Europea. En especial, el problema de la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos», in *Revista europea de derechos fundamentales* 28 (2016), pp. 49-71; pp. 49-51.

<sup>99</sup> Atto Unico Europeo-EUR-Lex-Europa. [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U&from=ES>].



È con il Trattato di Maastricht o anche detto Trattato sull'Unione Europea (TUE) del 1992 che iniziarono a cambiare le tematiche affrontate nell'Unione Europea, infatti oltre a dedicare l'interesse ai temi economici, al principio di sussidiarietà e alle procedure di codecisione del Parlamento europeo, il Trattato TUE fu il fautore anche della nascita del concetto di cittadinanza europea.

In Maastricht si inizia ad intravedere sicuramente un diritto europeo “materialmente” costituzionale, ma allo stesso tempo in evoluzione e anche in conflitto con i sistemi degli Stati che avevano aderito ad esso, poiché quest'ultimi erano orientati inizialmente da un sistema classico che si sviluppava particolarmente su livelli economici e non sui diritti della persona. Nelle “Disposizioni Comuni” all'articolo F.2 del Titolo I si tratta il tema dei Diritti fondamentali: “*L'Unione rispetta i diritti fondamentali come garantiti per mezzo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e come risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario*<sup>100</sup>”.

Successivamente, la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE) detta anche Carta di Nizza, che garantiva la protezione dei diritti fondamentali nelle Comunità Europee, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e in conseguenza il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, acquistò definitivamente valore legale per gli Stati appartenenti all'Unione Europea, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 1° dicembre 2009 assumerà la stessa validità dei Trattati dell'Unione in base all'articolo 6<sup>101</sup> del Trattato di Maastricht (TUE).

<sup>100</sup> ALLUÉ BUIZA, A., «La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos: un proceso complejo de difícil resolución», in *Revista de Derecho de la Unión Europea* 29 (2015), pp. 33-54; pp. 33-35.

<sup>101</sup> Articolo 6 (ex articolo 6 TUE): “1. *L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.*

*Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.*

*2 L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.*

Con l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), da un lato si conferì particolare attenzione alla persona umana nell'ordinamento europeo, dall'altro si diede luogo a un processo di ampia riforma e svolta costituzionale dell'UE, in quanto lo scopo era di mettere in luce tutto il lavoro svolto dell'Unione in tema di diritti umani, proiettato all'unione tra i popoli Europei<sup>102</sup>.

Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) si pone la persona al centro della sua azione attraverso i valori della dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà, caratterizzanti il fondamento dell'Unione stessa, con il proposito di istituire la cittadinanza dell'Unione e uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Trattato di Lisbona o anche detto di riforma, definito così poiché apportò una serie di modifiche come abbiamo *supra* osservato, influì positivamente nel processo di integrazione europea.

L'importanza di questo Trattato fu proprio nel consolidamento del principio democratico che vige in tutti gli Stati che ne hanno preso parte e nella tutela dei diritti fondamentali, ma anche della dimensione economica, con la creazione di un mercato comune, e del libero movimento di capitale, servizi e persone.

## 8. CONCLUSIONI

Le normative integrate nell'Unione, sono state necessarie poiché la globalizzazione, ha favorito i movimenti migratori da un Paese a un altro, movimenti relazionati al lavoro, allo studio, alla famiglia o anche alla ricerca di nuovi stili di vita, un fenomeno molto frequente connesso anche ad altre situazioni come l'estrema povertà e assoluta carenza di prospettive o regimi politici totalitari che hanno costretto milioni di persone a scappare dai propri Paesi di origine per approdare in Europa, vista come punto di accoglienza e tutela.

Ciò che risulta chiaro nell'attualità è che l'integrazione europea, ha ceduto il passo ad una visione universalistica, diversa dalle origini delle Comunità Europee che con obiettivi non completi ponevano la tutela diretta della persona secondo principi

---

<sup>102</sup> CARTABIA, M., «La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», in *Enciclopedia italiana*, 2018, p. 87.



semplificistici e non supportati da dichiarazioni di diritto fondamentali dell'Unione Europea<sup>103</sup>.

Nonostante le diverse criticità, l'unione ha garantito settant'anni di pace. Le problematiche hanno permesso l'evoluzione e l'innovazione dell'Europa stessa, d'altronde sono proprio i cambiamenti e la continua evoluzione che ha determinato la collaborazione tra le persone, che siano esse europee o migranti, che fuggono da guerre civili scegliendo l'Europa come garanzia di un futuro migliore per creare una famiglia, ma anche europei che si muovono costantemente alla ricerca di studio, lavoro o nuove opportunità, poiché limitate nel loro Paese di origine. L'Europa ha bisogno dei movimenti migratori, perché sono gli stessi che la convertono in uno spazio di opportunità e scambio di reciproche conoscenze che favoriscono l'evoluzione e l'integrazione culturale<sup>104</sup>.

Ricordando le parole del Santo Padre Papa Francesco ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma:

*“I Padri fondatori ci ricordano che l'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Essa è una vita, un modo di concepire l'uomo a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile e non solo come un insieme di diritti da difendere, o di pretese da rivendicare. All'origine dell'idea d'Europa vi è «la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, [...] con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un'esperienza millenaria»<sup>105</sup>.*

<sup>103</sup> DE LUQUE, L.A., «Los derechos fundamentales en el proceso de integración europea» in *Cuadernos de derecho público* 18 (2003), pp. 173-190.

<sup>104</sup> PASQUINO, G., «L'Unione Europea e le persone», in *Enciclopedia italiana*, 2018, pp. 233-234.

<sup>105</sup> Discorso del Santo Padre Francesco ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. [[https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco\\_20170324\\_capi-unione-europea.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170324_capi-unione-europea.html)].